

25750/22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE CIVILE

Composta da

Biagio Virgilio

Presidente

Enrico Manzon

Consigliere

Giovanni La Rocca

Consigliere rel.

Francesco Federici

Consigliere

Filippo D'Aquino

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:	
Cartella	di
pagamento,	
società, socio	
beneficium	
excussionis	

Oggetto

R.G.N. 16301/2017

Cron. 75450

UP -09/06/2022

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16301/2017 R.G. proposto da
 AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. X), rappresentata e
 difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
 è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

DS (c.f. X), rappresentata
 e difesa dall'avv. Giuseppe Marino in forza di procura speciale in calce
 al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via
 Ruffini n. 2/a;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
 Molise n. 789/2016 depositata il 30 dicembre 2016.

852
 2022

di escussione e la limitazione di responsabilità nei limiti della quota rilevano nella fase esecutiva ma non è impedito al creditore di precostituirsi un titolo nei confronti del socio per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questo e poter agire esecutivamente senza indugi una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente; comunque, aggiunge la ricorrente, la stessa CTR, anziché annullare *in toto* la cartella, avrebbe potuto limitare la responsabilità della socia alla quota di sua partecipazione al capitale sociale.

Il ricorso è infondato.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (p.es. Cass. n. 49 del 2014) - secondo il quale il *beneficium excussionis* ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore non può procedere coattivamente a carico del soggetto a vantaggio del quale è stabilito se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni da escutere preventivamente, ma può premunirsi di un titolo esecutivo anche nei confronti di quel soggetto - è stato ormai superato dalla giurisprudenza più recente che assimila la cartella di pagamento all'atto di precetto, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata.

Da ciò consegue la possibilità di opporre il *beneficium excussionis* sin dalla notifica della cartella stessa: «l'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest'ultima quale vizio proprio della stessa» (Cass. n. 23260 del 2018).

L'assimilazione della cartella di pagamento all'atto di precetto ha trovato conferma in Corte cost. 31 maggio 2018, n. 114 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del DPR 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio

1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, è ammessa l'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Sul punto si sono espresse, infine, le Sezioni Unite che hanno recepito quest'ultimo orientamento, osservando che «In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti *aliunde* dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiario prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario». (Cass. sez. un. n. 28709 del 16/12/2020).

In questa prospettiva, anche considerato che l'Agenda non ha mai assunto l'onere di dimostrare l'incapienza patrimoniale della società, presupposto dell'azione nei confronti della socia, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese possono essere compensate in quanto il ricorso viene deciso sulla base di orientamento formatosi successivamente alla sua proposizione.

p.q.m.


rigetta il ricorso;
compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 09.06.2022.

Il Consigliere Est.
Giovanni La Rocca



Il Presidente
Biagio Virgilio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **01 SET 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO

Sabrina Belmonte

